



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°441 dell'1/06/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELL'ALLENATORE DOMENICI ANTONIO (U.S.D. POGGIO NATIVO 2014) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.362 LND DEL 12/04/2018
(Gara: SCANDRIGLIA – POGGIO NATIVO 2014 dell'8/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.379 del 20/04/2018

Con reclamo proposto ritualmente e nei termini il tesserato ha impugnato la squalifica per sei gare comminata dal Giudice Sportivo con la decisione specificata in epigrafe. Il Giudice aveva adottato la sanzione con la seguente motivazione: "perché a fine gara provocava e derideva la tifoseria avversaria con gesti e gravi offese provocandone la reazione. Reiterava tale comportamento creando una zuffa tra tesserati. L'intervento della forza pubblica ristabiliva l'ordine e lo scortava all'uscita dell'impianto sportivo".

Il reclamante sostiene invece di aver solo fatto un gesto irridente (aveva mimato un applauso verso la tribuna dei tifosi avversari) in quanto per tutta la gara era stato bersagliato di insulti e cori di scherno, sostiene altresì che la zuffa ingeneratasi tra i calciatori a fine gara era stata determinata da un battibecco degenerato tra due calciatori di cui non aveva alcuna responsabilità in quanto in quel momento si trovava da tutt'altra parte del campo. A sostegno delle sue tesi ha prodotto le conversazioni estrapolate dal suo profilo whatsapp con alcuni tesserati e sostenitori della società Scandriglia.

Il reclamo è parzialmente fondato. Lo stesso reclamante ha riconosciuto di aver tenuto un comportamento non regolamentare a fine gara, tanto più inopportuno visto il clima di accesa rivalità che aveva caratterizzato l'incontro. Gli elementi documentali portati a sostegno della sua tesi difensiva, in relazione alla scaturigine della zuffa che ha interessato i tesserati delle due squadre a fine gara appaiono convincenti in quanto, effettivamente, contengono una ricostruzione dei fatti operata da uno dei tesserati coinvolti che lo scagionano dall'aver provocato tale evento. Il momento iniziale della zuffa nella concitazione del momento, è sfuggito al direttore di gara che non fa menzione nel referto dei reciproci colpi che si sono scambiati due calciatori da cui poi è scaturita una colluttazione allargatasi ad altri calciatori.

La sanzione va quindi ridotta nei termini di cui al dispositivo in aderenza alle effettive conseguenze derivanti dal comportamento censurabile del reclamante.

Per tutto quanto sopra detto e ritenuto, la scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore DOMENICI Antonio a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.391 LND DEL 27/04/2018
(Gara: LODIGIANI CALCIO – SAN LORENZO CALCIO del 24/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia "B")

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.412 dell'11/05/2018

La A.S.D. Lodigiani Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento, con il quale veniva disposta, a causa di un errore tecnico dell'arbitro, la ripetizione della gara svolta tra la stessa ed il San Lorenzo Calcio s.r.l..

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che la mancata espulsione del calciatore Giorno Alessandro (San Lorenzo Calcio) per doppia ammonizione, non avesse in alcun modo, influito sulla regolarità della gara.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il presente ricorso.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge che il direttore di gara ha ammonito, al 3° del primo tempo, il calciatore Giorno Alessandro (San Lorenzo Calcio s.r.l.) per condotta scorretta nei confronti di un avversario e poi, al 29° della seconda frazione di gioco esibito un secondo cartellino giallo al predetto, per aver protestato avverso una decisione arbitrale.

Non solo; l'arbitro, sempre nel referto, riconosce di aver trascritto erroneamente la prima ammonizione del Sig. Giorno e pertanto, per proprio errore, non ha provveduto ad espellerlo al 29° del secondo tempo.

Appare, pertanto evidente l'errore tecnico del direttore di gara che conduce, inevitabilmente, alla ripetizione della stessa, a prescindere dalle argomentazioni sviluppate dalla Società ricorrente che non possono trovare fondamento per questa fattispecie.

In conclusione, per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PESCATORI OSTIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCACCHI ENRICO FINO AL 31/12/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATANZARO ALESSIO FINO AL 31/12/2018 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BELLINI ANTONIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DEL 3/05/2018
(Gara: POLISPORTIVA MONTI CIMINI – PESCATORI OSTIA del 24/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società Pescatori Ostia, a mezzo del proprio legale Avv. Davide Viola, proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo indicate in epigrafe. In particolare la società evidenziava nel proprio scritto difensivo, il tutto confermato anche in sede di audizione, come le misure adottate dal giudice di primo grado fossero eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti che, dalla loro ricostruzione, si sarebbero svolti in maniera differente e comunque in misura più attenuata rispetto a quanto emerge dal referto arbitrale. Infatti pur confermando come avvenute le proteste verbali, anche veementi, nei confronti del direttore di gara, causate dalla decisione a loro dire discutibile di concedere all'ultimo minuto del tempo di recupero del II° tempo un calcio di rigore alla società avversaria, non corrisponde assolutamente al vero la circostanza che sia il calciatore che il proprio dirigente avrebbero aggredito fisicamente l'arbitro l'uno appoggiandogli la fronte sul viso e l'altro colpendolo con una testata. Anche per quanto concerne l'espulsione comminata all'allenatore Sig. Bellini Antonio, avvenuta per proteste al 45 del I° tempo, la società ritiene eccessiva la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, preliminarmente ritiene inammissibile lo stesso ai sensi dell'art. 45 C.G.S. per quanto attiene alla squalifica di tre gare effettive comminate a carico dell'allenatore Bellini Antonio in quanto le sanzioni/inibizioni a carico di allenatori e dirigenti non sono reclamabili se inferiori al mese o alle 4 giornate.

Per quanto concerne la posizione del dirigente Sig. Scacchi Enrico si ritiene che la sanzione comminata dal giudice sportivo sia congrua rispetto al comportamento altamente censurabile tenuto dal dirigente. La posizione di quest'ultimo è aggravata dal ruolo rivestito e dalle responsabilità che i dirigenti hanno nei confronti dei ragazzi sotto l'aspetto comportamentale comprensivo del rispetto dovuto alla figura del direttore di gara.

Infine riguardo alla posizione del calciatore Catanzaro Alessio, si ritiene che, alla luce di una lettura attenta del referto di gara, la sanzione comminata possa essere leggermente rivista e pur confermandosi l'assoluta gravità del comportamento viene lievemente ridotta.

Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore BELLINI Antonio, ai sensi dell'art.45 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CATANZARO Alessio al 31/10/2018, confermando, altresì, la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.408 LND DEL 10/05/2018
(Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – F.C.COLLI LA LUCCA del 7/04/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara, chiedendo la sconfitta a carico della F.C. Colli La Lucca ovvero la ripetizione dell'incontro, sostenendo di essersi presentati in ritardo, ma di essere in grado di iniziare a giocare la partita entro il tempo di attesa e che la gara non si fosse svolta per il rifiuto dell'avversaria;

ascoltata la società, che reiterava in sede di audizione le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha riferito che la società reclamante aveva consegnato le distinte e i documenti alle ore 15.25, che non era stato possibile far partire la gara entro il tempo di attesa e che alla richiesta di autorizzazione da parte sua di iniziare dopo lo scadere di tale attesa, la società ospitata opponeva diniego;

rilevato che la regola 3 e la regola 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevedono che la squadra entro il tempo di attesa debba essere in condizione di iniziare la gara, consegnando altresì i documenti, e che l'arbitro possa ritardare quindi l'inizio della gara ulteriormente per espletare altre formalità (come il riconoscimento) indipendenti dal comportamento delle squadre;

considerato che, nel caso di specie, la reclamante era in condizione di iniziare la gara entro il tempo di attesa e che l'arbitro avrebbe dovuto ritardare ulteriormente l'inizio della partita senza chiedere autorizzazione al capitano della F.C. Colli La Lucca cui quindi non può essere addebitata alcuna violazione disciplinare perché indotto in errore;

rilevato, altresì, che nemmeno la ASD Vis Sgurgola Calcio abbia commesso violazioni disciplinari, anche se bisogna sempre cercare di evitare il ritardo, benché consentito, per rispetto degli avversari e dell'arbitro.

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'ANGELI FRANCESCO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.66 SGS DEL 2/05/2018
(Gara: ATLETICO LOFRA FIUGGI – FIUGGI A.S.D. del 28/04/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Atletico Lofra Fiuggi chiede, a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la riduzione della squalifica per il calciatore D'Angeli Francesco;

esaminati gli atti ufficiali, nonché il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova primaria e privilegiata, si evidenzia un comportamento irrispettoso e violento nei confronti dell'arbitro da parte del tesserato;

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S.D. ARCE 1932 AVVERSO IL RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.411 LND DELL'11/05/2018

(Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ARCE 1932 del 28/04/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di convalida del risultato della gara contro il Roccasecca TST, assumendo che due giocatori della squadra avversaria avessero giocato in posizione irregolare, poiché avevano saltato la partita precedente la pubblicazione della squalifica sul Comunicato Ufficiale;

letti gli atti di gara ed esaminati i referti delle gare precedenti;

osservato che i giocatori Folco Capuano e Giuliano Zonfrilli erano stati espulsi sul campo, per doppia ammonizione nella gara contro il Gaeta e, pertanto, avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara utile senza la necessità di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. A riguardo, infatti, è chiarissimo l'art. 45 comma 2 C.G.S. che, nell'ambito regionale, espressamente deroga l'art. 22, comma 2 C.G.S.: *“Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo”*. La stessa giurisprudenza portata all'attenzione della Corte dalla reclamante afferma che è necessaria la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ma nelle gare in ambito nazionale, mentre è evidente che il caso di specie è ovviamente relativo all'ambito regionale;

ritenuto che i due giocatori del Roccasecca TST citati siano stati espulsi per doppia ammonizione nella gara contro il Gaeta, abbiano scontato la squalifica nella gara contro il Monte San Giovanni Campano e pertanto siano stati regolarmente schierati nella partita oggetto di reclamo, svoltasi quindi regolarmente.

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.408 LND DEL 10/05/2018

(Gara: PIANOSCARANO – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 24/04/2018 – Campionato REGIONALE JUNIORES B,

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.433 del 25/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara contro il Pianoscarano, rilevando che la propria squadra non si era recata al campo di gioco per causa di forza maggiore, cioè la rottura del pullman;

ascoltata la società, la quale reiterava le proprie difese e insisteva per l'accoglimento delle avanzate richieste; rilevato che, secondo le deduzioni della ricorrente, la stessa era stata avvertita alle 12.15 da parte della società cui aveva noleggiato il pullman, che lo stesso non era disponibile per portare la squadra a giocare presso il campo del Pianoscarano dove era in programma alle ore 15.00 la gara in questione;

ritenuto che in 3 ore e 15 minuti (cioè dalle ore 12.15 all'inizio della partita, considerando il tempo di attesa di 30 minuti), ben poteva la società organizzarsi per trovare mezzi alternativi tali da condurre entro l'orario i giocatori al campo dove doveva svolgersi la partita, distante peraltro 100 km con un tempo medio di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti;

considerato, quindi, non potersi configurarsi la causa di forza maggiore e che la decisione di prime cure risulta esser stata correttamente assunta dal Giudice Sportivo, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SALVATORI MARCO ALLA GARA DEL 10 APRILE 2018 LE PALME S.S.D. A.R.L. – ACILIA CALCIO A 5 E LE PARTITE A SEGUIRE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 LND DEL 20/04/2018

(Gara: LE PALME S.S.D. A.R.L. – ACILIA CALCIO A5 del 10/04/2018 – Campionato SERIE D CALCIO A 5

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.433 del 25/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo per ottenere la verifica della posizione del calciatore della Società Le Palme, nelle partite seguenti e successive alla gara giocata con essa;

ascoltata la società, la quale in sede di audizione reiterava le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste;

rilevato che in primo grado la reclamante aveva richiesto al Giudice di Sportivo la verifica della posizione irregolare del calciatore Marco Salvatori nella gara giocata contro la squadra Le Palme e che il giudice di prime cure rilevava effettivamente la posizione irregolare di detto giocatore, assegnando la vittoria a tavolino alla ASD Futsal Academy;

- CRL 441/7

ritenuto, quindi, non sussistere l'interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché la sentenza appellata ha visto accogliere completamente le istanze in primo grado e poiché la società, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S. non è legittimata a proporre reclamo relativamente a gare alle quali non ha partecipato; considerato che da ciò discende l'inammissibilità del reclamo, con impossibilità di questa Corte di entrare nel merito dei fatti e quindi verificare se sussistano gli estremi per inviare gli atti alla Procura Federale affinché accerti eventuali violazioni circa l'utilizzo di calciatori in posizione irregolare, anche se ben può la reclamante esporre direttamente i fatti all'Organo Inquirente.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo.

La tassa reclamo va incamerata

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORSINI FRANCESCO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.124 DELL' 11/04/2018

(Gara: VICOLO – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 23/03/2018 – Campionato CALCIO A 5 SERIE D ROMA)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.433 del 25/05/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

letto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

sentita, come da richiesta, la società interessata; osserva:

la Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, dal momento che il calciatore non ha compiuto alcun gesto violento nei confronti dell'Arbitro, ma ha soltanto "inveito" per una sua decisione tecnica.

Esaminato e valutato lo svolgimento dei fatti, questa Corte ritiene che il comportamento del calciatore Corsini, dopo l'espulsione, vada ricondotto ad una forma di protesta veemente, manifestata con insulti e gesti invasivi, ma senza alcun intento di violenza.

Per tale motivo, pur censurandosi il comportamento posto in essere dall'interessato, nei confronti del Direttore di gara, la sanzione potrà essere parzialmente rivista.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CORSINI FRANCESCO sino al 31/12/2018.

La tassa reclamo va restituita.

Pubblicato in Roma l'1 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli